

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Ernesto Nicolai **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il 12.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), SOCIETÀ AS MELFI SRL - (nota n. 11645/623 pf17-18 GC/GP/ma del 14.5.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
Vista l'istanza presentata alla odierna riunione dalla difesa dei deferiti, con la quale viene chiesto il rinvio della trattazione dell'odierno deferimento al fine di munirsi di procura speciale per esperire il tentativo di accordo per l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS;
Dato atto che la Procura Federale non si è opposta alla richiesta nei termini formulati, associandosi alla domanda sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS;
Ritenuto sussistenti ragionevoli presupposti per accogliere l'istanza;

P.Q.M.

Dispone il rinvio della trattazione del presente procedimento all'udienza del 19.9.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.
Senza ulteriori avvisi.

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LANZA MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 12725/1090 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.6.2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale:
- il Sig. Lanza Mauro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore

18.00, la documentazione riguardante la disponibilità campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

- la Società ASD Sporting Fulgor, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) e il Dott. Giuseppe Tambone per il Signor Mauro Lanza e la Società ASD Sporting Fulgor, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per il Sig. Mauro Lanza, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 - 10 (dieci) giorni -, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società ASD Sporting Fulgor, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3 - € 333,00 - (Euro trecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda di € 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, esaminata la proposta, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Signor Mauro Lanza e la Società ASD Sporting Fulgor hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata;

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Lanza Mauro, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la Società ASD Sporting Fulgor, ammenda di 667,00 (Euro seicentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

[230] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL - (nota n. 12846/1250 pf17-18 GP/blp del 5.6.2018).

Il deferimento

Con provvedimento del 5 giugno 2018, con udienza fissata al 12.7.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Sig. Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo 1), punti 1) e 2) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C. il bilancio di esercizio al 30 giugno 2017, ovvero, in caso di mancata approvazione del bilancio, per non aver depositato il progetto di bilancio redatto dall'amministratore in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;
- 2) la Società Matera Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione, il Signor Antonio Taccogna faceva pervenire una memoria difensiva mediante la quale contestava i fatti e chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano e Avv. Angela Di Michele) e l'Avv. Cristina Varano, in sostituzione dell'Avv. Antonio Rocca per la Società Matera Calcio Srl, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: per la Società Matera Calcio Srl, sanzione base ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita di 1/3 - € 3.400,00 (€ tremilaquattrocento/00), sanzione finale ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminata la proposta così provvede: Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società Matera Calcio Srl ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; v

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclude la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

Ritenuto, conclusivamente che la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la proposta sanzione finale congrua.

Comunicato, infine, alle parti che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo nei confronti della Società Matera Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società.

Il dibattimento prosegue nei confronti dei restanti deferiti.

Alla odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento a carico del Sig. Antonio Taccogna, con l'irrogazione, nei confronti dello stesso, della sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).

Nessuno è comparso per il Taccogna.

I motivi della decisione

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1250 pf17-18, avente ad oggetto: "Segnalazione della Co.Vi.So.C in ordine al mancato deposito da parte della Società Matera Calcio Srl del bilancio di esercizio approvato al 30 giugno 2017".

In merito alla posizione del deferito Sig. Antonio Taccogna, il Collegio osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti esaminati è emerso per tabulas il fatto storico inerente i presupposti della responsabilità disciplinare. Ed invero, il Matera Calcio Srl non ha depositato alla Co.Vi.So.C il bilancio di esercizio al 30 giugno 2017, e comunque non ha depositato il progetto di bilancio redatto dall'amministratore in relazione ai poteri e funzioni dello stesso, come previsto dall'art. 85, lettera C), paragrafo 1), punti 1) e 2) delle NOIF.

Rebus sic stantibus, l'omissione è pacifica e la prova risulta raggiunta in merito alle violazioni contestate al Signor Antonio Taccogna dall'organo inquirente.

Il Collegio, tuttavia, non può sottacere la circostanza, emersa all'attento esame del fascicolo, per cui il deferito ha palesato un comportamento teso ad impedire o attenuare l'evento tentando di convocare l'assemblea dei soci del Matera Calcio Srl e farsi parte attiva in merito agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.

Una condotta che non esime il deferito dalla responsabilità ascrittagli, conseguente al mancato deposito del bilancio e/o del progetto di bilancio della Società, e tanto in ragione del massimo grado di rappresentanza e responsabilità da egli rivestito in seno alla compagine, di cui il medesimo era amministratore unico e legale rappresentante (art. 85 lettera C), paragrafo I), punti 1) e 2) delle NOIF), ma che comunque consente di rideterminarla in misura più consona tenuto conto del grado di partecipazione causale all'evento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 6.600,00 (Euro seimilaseicento/00) a carico della Società Matera Calcio Srl.

Infligge a carico del Signor Antonio Taccogna la sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due).

[229] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CAMPITIELLO DOMENICO [all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società USD Cavese 1919 - ora Cavese 1919 Srl] - (nota n. 12722/1088 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, con il provvedimento in epigrafe indicato, ha deferito avanti questo Tribunale:

- il Signor Domenico Campitiello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Cavese 1919 - ora Cavese 1919 Srl, per rispondere, della violazione di cui all' art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 2, 4, 5 e 9 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma in data 9.6.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, la copia del verbale assembleare, il versamento della quota iscrizione, la fidejussione e la dichiarazione di disponibilità del campo Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

Nel termine previsto il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità del deferito, con l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va dunque accolto.

Risulta per tabulas, dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. e dal riscontro documentale, che la Società USD Cavese 1919 e, per essa, il proprio Legale rappresentante, non ha provveduto ad effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo palmare e peraltro non contestato, né in sede istruttoria, né in questa sede, dai deferiti.

I fatti contestati dalla Procura Federale ed accertati in questa sede dibattimentale integrano la condotta prevista e punita dall'art.10, comma 3, del CGS in relazione ai punti 2, 4, 5 e 9 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 9.6.2017.

Ne consegue, la responsabilità del deferito Domenico Campitiello in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società da lui rappresentata, mentre per la USD Cavese 1919 (ora Cavese 1919 Srl) il Collegio prende e dà atto che la Società ha presentato al Commissario Straordinario istanza di applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ritenute congrue le richieste della Procura federale, infligge a carico del Sig. Domenico Campitiello la sanzione dell'inibizione di giorni 60 (sessanta).

[231] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 12843/599 pf17-18 GP/CS/gb del 5.6.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

Preso atto che per la Società deferita non sono state ancora restituite dall'ufficio postale competente le cartoline di ritorno delle raccomandate recanti la notificazione dell'atto di deferimento e dell'avviso di segreteria per la convocazione alla udienza odierna;

Vista l'istanza presentata alla odierna riunione con la quale la Procura Federale chiede un breve rinvio della trattazione dell'odierno deferimento, al fine di poter produrre documentazione formale attestante il perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza, anche in ragione della necessità che venga attestato l'ulteriore perfezionamento della notifica recante l'atto di convocazione dinanzi al Tribunale.

Dispone il rinvio della trattazione del presente procedimento all'udienza del 19.9.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra, si è riunito il 12.7.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[223] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L'AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 12324/1096 pf17-18 GP/AA/mg del 24.5.2018).

Il deferimento

Con deferimento notificato il 24 maggio 2018 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

- il Sig. Miani David, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Salvetti Alessandro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 197 punto 17 CAE del 1.2.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
- la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 5.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 12 luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Pietrangeli, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Miani David, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

I fatti contestati dalla Procura federale hanno trovato congruente riscontro nella documentazione versata in atti.

Il Sig. Miani, nella declinata qualità, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Salvetti Alessandro, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 197 CAE del 1.2.2018, pari ad € 2.400,00 nel termine di trenta giorni all'uopo previsto.

La condotta invero la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS,

Alla responsabilità del Sig. Miani consegue quella della Società per responsabilità diretta, in ragione del rapporto di immedesimazione organica del sig. Miani con la società.

Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Miani David, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società L'Aquila Calcio 1927 Srl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BASILE PAOLO (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società Varese Calcio Srl), SOCIETÀ VARESE CALCIO SRL - (nota n. 12514/1208pf17-18/GP/AA/mg del 29/05/2018).

Il Deferimento

Con atto notificato il 29 maggio 2018, la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

- il Sig. Basile Paolo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Varese Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Signori Francesco Gazo, Francesco Luoni, Simone Pietro Moretti e Francesco Viscomi, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND rispettivamente con decisioni pubblicate con C.U n. 214 del 20.2.2018, vertenze prot. CAE nn. 79, 80, 100 e 101, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce;
- la Società Varese Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha avviato l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 28.3.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 12 luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Pietrangeli che si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Basile Paolo, inibizione di mesi 9 (nove);
- per la Società Varese Calcio Srl, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all'ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione.

I fatti contestati dalla Procura federale hanno trovato congruente riscontro nella documentazione versata in atti.

Il Sig. Basile, nella declinata qualità, non ha corrisposto ai predetti calciatori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni pubblicate con C.U. n. 214 del 20.2.2018, vertenze nn. 79, 80, 100 e 101, pari rispettivamente ad euro € 3.833,00 in favore del calciatore Gazo, nel termine di trenta giorni all'uopo previsto, € 4.000,00 in favore del calciatore Luoni, € 3.985,71 in favore del calciatore Moretti e € 2.500,00 in favore del calciatore Viscomi.

La condotta, a prescindere da ogni eventuale, successivo ma comunque tardivo adempimento, integra la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS.

Alla responsabilità del Sig. Basile consegue quella della Società, stante il rapporto di immedesimazione organica.

Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Basile Paolo, la sanzione dell'inibizione di mesi 9 (nove);
- per la Società Varese Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).

[226] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUGI MASSIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 12671/958pfl7-18/GP/AA/mg del 31/05/2018).

Il deferimento

Con atto notificato 31 maggio 2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale:

- il Sig. Rugi Massimo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della USD Colligiana, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Iali Matteo, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 CAE del 13.12.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;
- la USD Colligiana, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante come sopra descritto.

La Procura ha avviato l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 19.1.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 12 luglio 2018 é comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Pietrangeli, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Rugi Massimo, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società USD Colligiana, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione.

I fatti contestati dalla Procura federale hanno trovato congruente riscontro nella documentazione versata in atti.

Il Sig. Rugi, nella declinata qualità, non ha corrisposto al calciatore, Sig. Iali Matteo, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 158/1 CAE del 13.12.2017, pari ad euro 4.000,00 nel termine di trenta giorni all'uopo previsto.

La condotta tenuta dal deferito, a prescindere da ogni eventuale, successivo ma comunque tardivo adempimento, integra la violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS in relazione l'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS,

Alla responsabilità del Sig. Rugi consegue quella della Società, stante il rapporto di immedesimazione organica.

Sanzioni congrue sono da considerarsi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Rugi Massimo, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società USD Colligiana, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella s.s. 2018/19, oltre all'ammenda di € 700,00 (€ settecento/00).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 17 luglio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini